

OGGETTO: Art. 193 D.Lgs. 267/2000 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2016 e contestuale variazione di assestamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione del C.C. n. 50 del 30.12.2015 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2016-2018;
- con Deliberazione del C.C. n. 57 del 30.12.2015 è stato approvato il Bilancio di previsione 2016-2018;
- con la Deliberazione della G.C. n. 42 del 30.03.2016, con la quale è stato approvato il riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2015 ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, del D.Lgs. 118/2011, è stata effettuata contestuale variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e), del D.Lgs. 267/2000;
- con Deliberazione della G.C. n. 49 del 05.04.2016 è stata approvata una variazione di cassa al Bilancio di previsione 2016-2018, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), recante disposizioni che hanno modificato la disciplina relativa alla finanza degli enti locali;

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 13 del 26.05.2016 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2015;

CONSIDERATO che il risultato di amministrazione 2015 ammonta a complessivi € 50.457.106,20 di cui € 33.617.647,73 di fondi accantonati, € 2.584.235,68 di fondi vincolati, € 13.134.001,35 di fondi destinati agli investimenti ed € 1.121.221,44 di fondi liberi;

DATO ATTO altresì che:

- con Deliberazione del C.C. n. 6 del 31.03.2016 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per complessivi € 26.137,71, già finanziati con mezzi ordinari;
- con Deliberazione del C.C. n. 14 del 26.05.2016 sono stati riconosciuti ulteriori debiti fuori bilancio per complessivi € 52.216,16, già finanziati con mezzi ordinari;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio;

RILEVATO che il comma 8 del citato art. 175 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, prevede che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita;

RICHIAMATO l'art. 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000 che, integrando la disciplina in materia di controllo sugli equilibri finanziari, specifica che detto controllo *"è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione"* ed inoltre che il controllo *"implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni"*;

RICHIAMATO altresì l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”;

CONSIDERATO che:

- il Comune ha rispettato l'obiettivo del Patto di stabilità interno per l'anno 2015, come da certificazione debitamente trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto;
- non risultano proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio che non possano trovare copertura mediante gli appositi stanziamenti di bilancio o mediante gli accantonamenti previsti al Programma 20.03;
- non risultano debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati;
- il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2015 presenta un avanzo di amministrazione e, tenuto conto dei fondi accantonati, di quelli vincolati e di quelli destinati agli investimenti, residuano fondi liberi per € 1.121.221,44;
- l'andamento della gestione finanziaria dell'esercizio 2016 non evidenzia il costituirsi di una situazione di squilibrio, ferma restando la necessità di apportare al Bilancio di previsione le variazioni di cui al presente atto;
- con la presente variazione è effettuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- l'Ente, durante il corrente esercizio, non è ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 né all'utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione, e non si trova in carenza di liquidità rispetto ai pagamenti cui deve fare fronte;
- l'Ente, durante il corrente esercizio, non ha effettuato e non intende effettuare accensione di mutui, prestiti o aperture di credito, e sta altresì provvedendo al regolare ammortamento dei mutui e prestiti precedentemente contratti;
- i bilanci dell'esercizio 2015 delle società partecipate finora approvati non hanno evidenziato effetti pregiudizievoli per l'equilibrio di bilancio del Comune;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Interno, con comunicato del 30 marzo 2016, nelle more del perfezionamento del necessario decreto, ha reso note le componenti del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2016, come segue:

- quota assegnata al Comune: € 11.069.932,40;
- quota di alimentazione del fondo nazionale: € 7.176.219,07;

VISTO l'art. 6 (*"Contabilizzazione IMU"*) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, secondo cui: *"Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. (...)"*; fa eccezione l'anticipazione finanziaria sul FSC prevista dall'art. 3, comma 1, del D.L. 78/2015, da contabilizzare nel bilancio comunale a titolo di IMU ed oggetto di integrale recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate a valere sull'IMU di competenza del medesimo esercizio;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, che reca la disciplina relativa alla composizione e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e, in particolare, il comma 2 secondo cui i fondi liberi dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente possono essere utilizzati, con variazione di bilancio, per le finalità e con le priorità indicate dal comma medesimo;

DATO ATTO che con la presente variazione l'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto della gestione 2015 viene applicato al bilancio di previsione 2016 come segue:

- € 108.342,32 di risorse vincolate alla produttività del personale ex art. 15, comma 1, lett. m), del CCNL 01.04.1999, destinate alla parte corrente del bilancio nel rispetto del relativo vincolo;
- € 88.265,69 di contributo statale per i libri di testo anno 2015 (acc. 649/2015), destinato alla parte corrente del bilancio nel rispetto del relativo vincolo;
- € 107.143,45 di risorse finalizzate alla gestione associata dell'Ufficio LODE Pisano, destinate alla parte corrente del bilancio nel rispetto del relativo vincolo;
- € 27.795,44 di proventi di sanzioni amministrative per ordinanze di allaccio alla fognatura anno 2015 (acc. 560/2015), destinati alla parte corrente nel rispetto del relativo vincolo;
- € 997.829,90 di gettito dell'Imposta di scopo anno 2015, destinate agli investimenti nel rispetto del relativo vincolo regolamentare;
- € 28.086,41 di risorse vincolate ex art. 202, comma 2, D.Lgs. 267/2000, destinate al finanziamento degli investimenti;
- € 209.797,91 di fondi vincolati ex art. 208, comma 4, lett. B), del C.d.S., destinati agli investimenti nel rispetto del relativo vincolo;
- € 11.100.000,00 di fondi destinati agli investimenti, applicati per il finanziamento della spesa di investimento;
- € 154.000,00 di fondi liberi, destinati al finanziamento di spese correnti a carattere non permanente (stanziati *una tantum* nel solo esercizio 2016);

DATO ATTO che, ai sensi del paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 (*"Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"*) del D.Lgs. 118/2011, come modificato e integrato:

- *"[...] è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti [...]"*;
- *"[...] Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel*

2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.”;

- *“non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.”;*

CONSIDERATO che:

- il Bilancio di previsione 2016-2018 prevede gli stanziamenti del “Fondo crediti di dubbia e difficile esazione” (FCDDE) per la parte corrente e per la parte in c/capitale;
- detti stanziamenti, negli importi definitivi, risultano adeguati in relazione ai criteri di cui al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- parimenti adeguato risulta il FCDDE accantonato nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 dato che, nel corso dell'esercizio corrente, non sono emersi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

VISTA nel dettaglio la proposta di variazione al Bilancio di previsione 2016-2018, riepilogata nei prospetti allegati “A”, “B” e “C”, parti integranti e sostanziali, riportanti rispettivamente le variazioni relative a ciascun esercizio del triennio;

RITENUTO di condividere la suddetta proposta di variazione, presentata dalla Giunta sulla base di una valutazione delle esigenze sopravvenute e delle priorità di intervento;

VISTO il prospetto allegato “D”, parte integrante e sostanziale, che descrive la composizione degli equilibri interni di bilancio a seguito dell'assestamento generale;

DATO ATTO che la presente variazione è coerente con il Documento unico di programmazione 2016-2018 come modificato, limitatamente al Programma triennale dei lavori pubblici, mediante approvazione di precedente deliberazione consiliare;

VISTO l'art. 1, comma 707, della Legge 208/2015 secondo cui a decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'art. 31 della Legge 183/2011 e le norme concernenti la disciplina del Patto di stabilità interno degli enti locali;

VISTI, in materia di concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica:

- l'art. 1, commi da 709 a 713 e da 719 a 734, della Legge 208/2015 che disciplinano le modalità secondo cui gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come definito dal comma 711 ed eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732;
- la Circolare n. 5 del 10 febbraio 2016 della Ragioneria Generale dello Stato, concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali;

RICHIAMATO, in particolare:

- il comma 712 del citato art. 1 della Legge 208/2015 secondo cui *“al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. [...] Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;*

- il D.M. 30 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2016, con il quale è stato approvato il suddetto prospetto;

VISTO il prospetto, allegato sotto la lettera "E" quale parte integrante e sostanziale, contenente la verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710 e ss. dell'art. 1 della Legge 208/2015;

DATO ATTO che:

- la presente deliberazione viene assunta in esito al controllo sugli equilibri finanziari effettuato ai sensi dell'art. 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000, in sede di salvaguardia degli equilibri e di assestamento generale di bilancio;
- a seguito della presente variazione sussistono gli equilibri di bilancio di cui all'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;
- a seguito della presente variazione risultano rispettati, in termini previsionali, i saldi finanziari fra le entrate e le spese finali di cui al comma 710 e ss. dell'art. 1 della Legge 208/2015;

VISTI:

- la Relazione tecnica (allegato "F");
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende;
- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione Consiliare;

RILEVATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 42 e dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTO:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, aggiornato con le modifiche in ultimo apportate dal D.M. 30 marzo 2016;
- il Regolamento di contabilità;

DELIBERA

1. di approvare la variazione di assestamento del Bilancio di previsione 2016-2018 di cui ai prospetti allegati "A", "B" e "C" parti integranti e sostanziali;
2. di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-quinquies e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
3. di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale per quanto di competenza.

Indi il CONSIGLIO COMUNALE

In ragione dell'urgenza di modificare le previsioni di bilancio al fine di garantire il tempestivo adeguamento degli atti di programmazione finanziaria ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

Con successiva votazione e con voti resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.